

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO**  
SITO NEI COMUNI DI SAN PANCRAZIO SALENTINO E TORRE SANTA SUSANNA  
IN PROVINCIA DI BRINDISI

**Valutazione di Impatto Ambientale**

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

**Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020**

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Elaborazioni grafiche: **Eclettico Design**

Assistenza legale: **Studio Legale Sticchi Damiani**

**Progettisti:**

Progetto agricolo: **NETAFIM Italia S.r.l.**

**Dott. Alberto Vezio Puggioni**

**Dott. Roberto Foglietta**

Progetto azienda agricola: **Eclettico Design**

**Ing. Roberto Cereda**

Progetto impianto fotovoltaico: **Silver Ridge Power Italia S.r.l.**

**Ing. Stefano Felice**

**Arch. Salvatore Pozzuto**

Progetto strutture impianto fotovoltaico: **Ing. Nicola A. di Renzo**

Progetto opere di connessione: **Ing. Fabio Calcarella**

**Contributi specialistici:**

Acustica: **Dott. Gabriele Totaro**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Agronomia: **Dott. Agr. Giuseppe Palladino**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Archeologia: **Dott.ssa Michela Rugge**

Asseverazione PEF: **Omnia Fiduciaria S.r.l.**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Piano Economico Finanziario: **Dott. Marco Marincola**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

Vegetazione e microclima: **Dott.ssa Elisa Gatto**

Cartella

VIA\_16/

Identificatore:

**AMM15**

**Modifiche societarie Marseglia  
Energia e Sviluppo**

Descrizione Modifiche societarie Marseglia Energia e Sviluppo

Nome del file:

AMM15.pdf

Tipologia

Relazione

Scala

-

**Autori elaborato:** Arch. Arcangelo Taddeo

Rev.

Data

Descrizione

00

01/03/2023

Prima emissione

01

02

**Spazio riservato agli Enti:**

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.



PN5TTN

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	VENEZIA (VE) ISOLA DELLA GIUDECCA 753/C CAP 30133
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:maenergiasviluppo@legalmail.it">maenergiasviluppo@legalmail.it</a>
Numero REA	VE - 449457
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	08240530728
Partita IVA	08240530728
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	03/01/2019
Data iscrizione	17/02/2023
Data ultimo protocollo	15/02/2023
Amministratore Unico	MARSEGLIA PASQUALE <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

#### ATTIVITA'

Stato attività	inattiva
Data inizio attività	20/12/2022
Attività import export	-
Contratto di rete	sì
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

#### L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	1
Amministratori	1
Titolari di cariche	1
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	1
Trasferimenti di quote	2
Trasferimenti di sede	2
Partecipazioni <sup>(1)</sup>	sì

#### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

#### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	13

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

## Indice

1 Sede .....	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
3 Capitale e strumenti finanziari .....	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
5 Amministratori .....	6
6 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	7
7 Attività, albi ruoli e licenze .....	7
8 Aggiornamento impresa .....	7

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	VENEZIA (VE) ISOLA DELLA GIUDECCA 753/C CAP 30133
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	maenergiasviluppo@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	08240530728
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	VE - 449457

**impresa trasferita da altra Provincia** Provincia di provenienza: VERONA  
Numero repertorio economico amministrativo: VR - 435968

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 08240530728 Data di iscrizione: 17/02/2023 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 03/01/2019
<b>Sistema di amministrazione</b>	amministratore unico (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	ARTICOLO 2 2.1 L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E': 1) - LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E CONDUZIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI ...
<b>Altri riferimenti statutari</b>	Gruppi societari

## Estremi di costituzione

**iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 08240530728  
del Registro delle Imprese di VENEZIA ROVIGO  
Data iscrizione: 17/02/2023

**sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 08/01/2019

**informazioni costitutive** Denominazione: MARSEGLIA ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.  
Data atto di costituzione: 03/01/2019

## Sistema di amministrazione e controllo

**durata della società**

Data termine: 31/12/2060

**scadenza esercizi**

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

**sistema di amministrazione e controllo contabile**

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

**organi amministrativi**

**amministratore unico** (in carica)

## Oggetto sociale

ARTICOLO 2

2.1 L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE E':

1) - LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E CONDUZIONE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI TECNICAMENTE ORGANIZZATI

A) - PER L'ACQUISTO, LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, ED IL COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA COMPRESA QUELLA ALL'INGROSSO, AL DETTAGLIO ED IN FORMA ELETTRONICA, CON LE DOVUTE AUTORIZZAZIONI, UTILIZZANDO BIOMASSE, BIOGAS, RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ALTRE FONTI ENERGETICHE;

B) PER L'ESTRAZIONE, LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RELATIVA CONSERVAZIONE DI OLI ALIMENTARI E DI OGNI ALTRO PRODOTTO AGRICOLO;

C) PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI QUALI INTERMEDI CHIMICI, CARTA, CARBURANTI, DETERGENTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI BIODEGRADABILI AVENTI ORIGINE NATURALE O PREVALENTEMENTE NATURALE, SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI OLI VEGETALI;

D) PER LA PRODUZIONE E/O TRASFORMAZIONE E RELATIVA CONSERVAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ESTERI METILICI, PER LA METILAZIONE DI OLI VEGETALI E DI OGNI ALTRO PRODOTTO CHIMICO;

E) PER L'UTILIZZAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DA FONTI RINNOVABILI DI ORIGINE NATURALE;

F) PER LA LAVORAZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO, L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI PRODOTTO AGRICOLO E COMMERCIALE INERENTE PRODOTTI DERIVANTI OD AFFERENTI ALL'AGRICOLTURA;

G) NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI DERIVATI, FINANZIARI E/O DI PRODOTTI, RELATIVI A QUALSIASI VETTORE ENERGETICO COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE COMMODITIES, COMUNQUE NON IN VIA PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, CON ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO RISERVATE A ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARI

LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DI PROFESSIONISTI ABILITATI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' RISERVATE A PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O REGISTRI

LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITA':

2) - OFFERTA DI SERVIZI INTEGRATI NEL SETTORE ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE E L'EVENTUALE SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI;  
INTERVENTI GLOBALI MIRATI AL RISPARMIO ENERGETICO E/O ALLA RIDUZIONE DI COSTI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI IN AMBITO INDUSTRIALE, NEL TERZIARIO E PER IL SETTORE ABITATIVO;

A1) PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DI VAPORE, NONCHE' DI FONTI, MATERIE E PRODOTTI ENERGETICI DI ALTRA NATURA, RINNOVABILI E NON RINNOVABILI, IVI INCLUSA LA COGENERAZIONE DI ENERGIA;

A2) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI STUDIO E CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INDICATE DI CUI ALLE LETTERE A), A1) E LA PRESENTE A2) NONCHE' LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA FORNITURA, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI CENTRALI E DI IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI, SIA PER CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI;

A3) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI, MATERIE, PRODOTTI, CENTRALI E IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE A), A1) E A2).

ESERCITARE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEI RIFIUTI SOLIDI;

GESTIRE COMPLESSI INDUSTRIALI E/O OPIFICI VARIAMENTE DENOMINATI, SIA DI PROPRIETA' CHE A SEGUITO DI CONTRATTI DI AFFITTO E/O DI GESTIONE

LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LE SUDETTE ATTIVITA' IN ITALIA ED ALL'ESTERO

NELL'ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA' LA SOCIETA' PUO' COMPIERE SINGOLI ATTI O OPERAZIONI TIPICHE PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLA TESORERIA E DELLA LIQUIDITA' NONCHE' LE NORMALI OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE O DI PRESTAZIONE DI GARANZIE ACCESSORIE E NON, COMPRESO PEGNI SU MERCI, SEMPRECHE' TALI ATTI ED OPERAZIONI SIANO MERAMENTE STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SOCIALE LA SOCIETA' PUO' INOLTRE COMPIERE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DEL PROPRIO PATRIMONIO, IVI COMPRESA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON A FINI DI COLLOCAMENTO, IN ALTRE SOCIETA' CHE NON SI PONGANO IN CONTRASTO CON L'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE PER LE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CHE SI SVOLGERANNO NELLE AREE DEPRESSE DEL PAESE, LA SOCIETA' INTENDE AVVALERSI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, ANCHE DI TUTTE LE RELATIVE AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITIZIE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE RAPPRESENTANZE PER LE CAUSALI DI CUI SOPRA E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE E TUTTI QUEGLI ATTI OCCORRENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

## Poteri

### poteri associati alla carica di Amministratore Unico

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ARTICOLO 12

12.1 L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' SENZA ECCEZIONI DI SORTA, E IN PARTICOLARE SONO AD ESSO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

IN SEDE DI NOMINA POSSONO TUTTAVIA ESSERE INDICATI LIMITI AI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI.

12.2 IN CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI DISGIUNTAMENTE E ALTRI CONGIUNTAMENTE. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVO CHE SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE DANNI ALLA SOCIETA'.

12.3 POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

12.4 QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SONO I SOCI RAPPRESENTANZA

#### ARTICOLO 13

13.1 L'AMMINISTRATORE UNICO, SE NOMINATO, HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

13.2 IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL VICE PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRIMO, O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DELLA DELEGA

13.3 NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE

13.4 LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA

### ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

22.3 GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTA OGNI EVENTUALE SOMMA DA DESTINARE A RISERVA AI SENSI DI LEGGE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DECISIONE DEI SOCI.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ATTO DEL 01/03/2019, REP. N. 141685, NOTAIO CARINO ROBERTO IN MONOPOLI (BA):  
LA SOCIETA' DELIBERA\* DI MODIFICARE L'ARTICOLO 7 E 8 COME DA PROPOSTA DEL  
PRESIDENTE

\* DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 11.2.3 IN TEMA DI SOSTITUZIONE DEGLI  
AMMINISTRATORI, 17.3 IN TEMA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E 24 IN ORDINE  
ALLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

IL PRESIDENTE MI CONSEGNA LO STATUTO AGGIORNATO RELATIVAMENTE ALLA MODIFICA  
DELL'ARTICOLO 3.1 IN TEMA DI SEDE E DELL'ARTICOLO 7 E 8 IN TEMA DI  
TRASFERIMENTI DELLE QUOTE, E AGLI ARTICOLI 11.2.3, 17.3 E 24 COME SOPRA  
ESPOSTO, DISPENSANDOMI DALLA LETTURA DELLO STESSO

### gruppi societari

IN DATA 23/05/2019 LA SOCIETA' HA ADEMPIUTO ALLA PUBBLICITA' DI CUI  
ALL'ART. 2497 BIS C.C., 2 COMMA, COMUNICANDO LA PROPRIA SOGGEZIONE AD ALTRUI  
ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI MARSEGLIA GROUP S.P.A. A  
PARTIRE DAL 03/01/2019.

## Contratti di rete

### contratto

Numero repertorio: 143837

Numero registrazione: 40627

Nome contratto: MARSEGLIA RETE AGRIVOLTAICO

### impresa di riferimento

Denominazione dal Registro Imprese: ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE  
S.R.L.

Codice fiscale: 08253640729

## 3 Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 100.000,00

Sottoscritto: 100.000,00

Versato: 100.000,00

### Conferimenti in denaro


### Conferimenti e benefici

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

## 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/02/2023



ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L.  
L.  
€ 100.000,00  
100%

Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L. 05431450724	100.000,00	100 %	proprietà'

### Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 15/02/2023 pratica con atto del 01/02/2023

#### capitale sociale

Data deposito: 15/02/2023  
Data protocollo: 15/02/2023  
Numero protocollo: VE-2023-25676  
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
100.000,00 Euro

#### Proprietà'

ITAL GREEN ENERGY HOLDING S.R.L.

Quota di nominali: 100.000,00 Euro  
Di cui versati: 100.000,00  
Codice fiscale: 05431450724  
Tipo di diritto: proprietà'  
*Domicilio del titolare o rappresentante comune*  
SAN PIETRO DI MORUBIO (VR) VIA ORTI 1/A CAP 37050

#### note

ELENCO SOCI TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI VR, PROT.2022/91472

### 5 Amministratori

Amministratore Unico

MARSEGLIA PASQUALE

Rappresentante dell'impresa

#### Organi amministrativi in carica amministratore unico

Numero componenti: 1  
Durata in carica: fino alla revoca  
Data inizio carica: 03/01/2019

## Elenco amministratori

### Amministratore Unico MARSEGLIA PASQUALE

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a OSTUNI (BR) il 07/03/1971  
Codice fiscale: MRSPQL71C07G187U  
OSTUNI (BR)  
VIA BOVIO GIOVANNI 6 CAP 72017

*carica*

**amministratore unico**  
Data atto di nomina 16/01/2023  
Data iscrizione: 18/01/2023  
Durata in carica: 3 anni  
Data presentazione carica: 17/01/2023

## 6 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Socio Unico**

ITAL GREEN ENERGY  
HOLDING S.R.L.

### Socio Unico

ITAL GREEN ENERGY HOLDING  
S.R.L.

*sede*

Codice fiscale 05431450724

SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)  
VIA ORTI 1/A CAP 37050

*carica*

**socio unico**  
dal 21/06/2022  
Data iscrizione: 28/06/2022

## 7 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 20/12/2022

**Stato attività** Impresa INATTIVA

### Attività

**inizio attività**  
*(informazione storica)*

Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/12/2022

**stato attività**

Impresa INATTIVA

## 8 Aggiornamento impresa

**Data ultimo protocollo** 15/02/2023



# MARSEGLIA AMARANTO ENERGIA E SVILUPPO S.R.L.

Società soggetta a direzione e coordinamento di MARSEGLIA GROUP S.P.A.  
Codice fiscale e Partita Iva 08240530728  
Sede in VIA ORTI, 1/A - 37050 SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)  
Registro Imprese di Verona Numero 435968  
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

## Verbale Assemblea

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 15,55, presso la sede amministrativa della Società in Monopoli (BA), alla Via Baione, 200, si è tenuta l'Assemblea totalitaria, della società Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente,

### ordine del giorno

1. Dimissioni dell'organo amministrativo in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nel luogo e all'ora indicati, come risulta anche dalle presenze di seguito indicate, partecipano alla riunione in presenza o in audio-collegamento,

- l'intero capitale sociale portato:
  - per il 100% da Ital Green Energy Holding S.r.l., C.F. e P.IVA 05431450724, in persona del delegato dell'Amministratore Unico, sig. Giuseppe Lillo;
- l'intero Organo Amministrativo composto da:
  - l'Amministratore Unico, dott. Pietro Marseglia

è presente, su invito, il sig. Giuseppe Petrosillo e il sig. Pasquale Marseglia.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il dott. Pietro Marseglia che chiama, con il consenso unanime dei partecipanti, a fungere da segretario il sig. Giuseppe Petrosillo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea risulta costituita in forma totalitaria ai sensi del vigente statuto essendo presenti il Socio rappresentante in proprio e costituente l'intero capitale sociale e l'intero Organo Amministrativo.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare. Si passa quindi alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, per motivi personali, si vede costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico e pertanto invita l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea ringrazia l'Amministratore unico uscente, dott. Pietro Marseglia, per l'opera prestata nell'amministrare la società sin dall'originaria sua nomina.

Chiede, dunque, la parola, con il consenso del Presidente, il sig. Giuseppe Lillo, in qualità di delegato del rappresentante del socio Ital Green Energy Holding S.p.A., il quale propone di nominare, nella carica di Amministratore Unico, per il triennio 2023/2025, il Sig. Pasquale Marseglia.

L'Assemblea dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

### Delibera

- di accettare le dimissioni del dott. Pietro Marseglia, ringraziandolo, nuovamente, per l'opera sin qui svolta;
- di nominare nella carica di Amministratore Unico e di Legale Rappresentante per il triennio 2023/2025, il sig. Pasquale Marseglia, nato a Ostuni (BR) il 07/03/1971, e residente a Ostuni

(BR), alla via Bovio Giovanni n.6, codice fiscale MRSPQL71C07G187U, che presente ringrazia ed accetta la carica.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

Giuseppe Petrosillo

**Il Presidente**

Pietro Marseglia

Il sottoscritto PASQUALE MARSEGLIA, in qualità di Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all' art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti conservati agli atti della società.

**Pasquale Marseglia**

Repertorio 147514

Raccolta 51992

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno uno febbraio duemilaventitre in Monopoli, Via Polignani n.46, alle ore quindici e quarantuno Dinanzi a me Roberto Carino, notaio in Monopoli iscritto al collegio notarile del distretto di Bari,  
è presente

Lillo Giuseppe nato a Monopoli, il giorno 18 settembre 1964, domiciliato a Monopoli, Via Baione n. 200, codice fiscale LLL GPP 64P18 F376P,

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella qualità subito in seguito esplicitata

mi dichiara che è qui riunita l'assemblea dei soci della Società:

**Marseglia - Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., società con unico socio, con sede in San Pietro di Morubio, Via Orti n.1/A, avente codice fiscale e numero di iscrizione 08240530728 del Registro delle Imprese di Verona, capitale sociale di euro 100.000,00**

e mi richiede di redigerne il verbale di assemblea

Il comparente preliminarmente  
dichiara

di agire quale delegato di tutti i soci, e che non è presente, come meglio in seguito, l'organo amministrativo

Pertanto  
assume la presidenza esso comparente, il quale, avendolo autonomamente constatato, dichiara:  
\* che è presente per delega l'intero capitale sociale, pari a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), in persona dell'unico socio

**- Ital Green Energy Holding S.r.l.,** avente codice fiscale 05431450724

quotista per euro 100.000,00  
in persona di

Lillo Giuseppe, come sopra anagrafato giusta delega conferita dall'amministratore unico Marseglia Pasquale, da restare in atti sociali

\* che non è presente l'organo amministrativo nella persona di Marseglia Pasquale; peraltro lo stesso, con nota fatta pervenire alla società, da restare in atti sociali, ha dichiarato di essere informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

\* che non vi sono altri aventi diritto alla partecipazione  
\* che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;  
\* che esso stesso ha accertato, l'identità e legittimazione dei presenti e che pertanto,  
l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul

seguinte ordine del giorno

**\* trasferimento sede da San Pietro di Morubio, via Orti n.1/a a Venezia, con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C**

**\* modifica denominazione sociale**

Il Presidente espone alla assemblea che si rende necessario trasferire la sede sociale da San Pietro di Morubio a Venezia con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C in quanto a San Pietro di Morubio non vi sono uffici idonei ad avere la detta funzione

Esponde ancora che si rende opportuna la variazione della denominazione sociale in "Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l."

Il Presidente pone in votazione, per assenso orale, i punti all'ordine del giorno;

l'assemblea, con votazione unanime dei presenti  
delibera

**\* - di trasferire la sede da San Pietro di Morubio a Venezia, con indirizzo attualmente in Isola della Giudecca n.753/C, modificando di stretta conseguenza l'articolo 3.1 dello statuto sociale come segue:**

**"3.1 La società ha sede in Venezia"**

**\* - di modificare la denominazione sociale in secondo la proposta del presidente con conseguente modifica dell'articolo 1.1 dello statuto sociale nel senso che segue**

**"1.1 La società è denominata:**

**"Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l."."**

Il presidente mi consegna lo statuto sociale nella versione aggiornata che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** dispensandomi dalla lettura dello stesso

Ai fini della pubblicità al Registro Imprese, l'assemblea dichiara che presso la sede legale di cui al presente atto non verrà svolta alcuna attività che necessiti di particolari autorizzazioni, concessioni o licenze

Il legale rappresentante della società è autorizzato a portare autonomamente tutte le integrazioni e modifiche che si rendessero necessarie

Per quanto non necessario, consegna la copia cartacea di deleghe e comunicazioni degli organi sociali che si allegano sub.

**"B"**

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati delle votazioni

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara terminata all'assemblea alle ore quindici e quarantacinque

Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati

Io notaio

dell'atto ho dato lettura al componente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia, e completato da me notaio su fogli uno per pagine tre

Firmato: Giuseppe Lillo, Roberto Carino notaio

S T A T U T O

Titolo I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Articolo 1

1.1 La società è denominata:

"Marseglia Energia e Sviluppo S.r.l.".

Articolo 2

2.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

1) - la realizzazione, la gestione e conduzione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati

a) - per l'acquisto, la produzione e la vendita di energia elettrica, ed il commercio di energia elettrica compresa quella all'ingrosso, al dettaglio ed in forma elettronica, con le dovute autorizzazioni, utilizzando biomasse, biogas, rifiuti solidi urbani ed altre fonti energetiche;

b) per l'estrazione, la produzione, la trasformazione e la relativa conservazione di oli alimentari e di ogni altro prodotto agricolo;

c) per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti quali intermedi chimici, carta, carburanti, detergenti, lubrificanti e materiali biodegradabili aventi origine naturale o prevalentemente naturale, sottoprodotti della lavorazione degli oli vegetali;

d) per la produzione e/o trasformazione e relativa conservazione e commercializzazione di esteri metilici, per la metilazione di oli vegetali e di ogni altro prodotto chimico;

e) per l'utilizzazione di prodotti derivanti da fonti rinnovabili di origine naturale;

f) per la lavorazione, la commercializzazione, la trasformazione, il magazzinaggio, l'importazione e l'esportazione di ogni tipo di prodotto agricolo e commerciale inerente prodotti derivanti od afferenti all'agricoltura;

g) negoziazione di strumenti derivati, finanziari e/o di prodotti, relativi a qualsiasi vettore energetico compresi quelli relativi alle commodities, comunque non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, con esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio riservate a istituti di credito e finanziari

La società potrà avvalersi di professionisti abilitati per l'esercizio di attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi o registri

La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

2) - offerta di servizi integrati nel settore energetico per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi;

interventi globali mirati al risparmio energetico e/o alla riduzione di costi di esercizio degli impianti in ambito industriale, nel terziario e per il settore abitativo;

al) per la produzione e la vendita di vapore, nonché di fonti, materie e prodotti energetici di altra natura, rinnovabili e

non rinnovabili, ivi inclusa la cogenerazione di energia;  
a2) la prestazione di servizi di studio e consulenza nell'ambito delle attività indicate di cui alle lettere a), a1) e la presente a2) nonché la progettazione, la realizzazione, la fornitura, la gestione, la manutenzione di centrali e di impianti di cui alle lettere precedenti, sia per conto proprio che per conto di terzi;

a3) la prestazione di servizi inerenti allo sfruttamento di fonti, materie, prodotti, centrali e impianti di cui alle lettere a), a1) e a2).

esercitare attività per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie per il trattamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi;

gestire complessi industriali e/o opifici variamente denominati, sia di proprietà che a seguito di contratti di affitto e/o di gestione

La società può svolgere le suddette attività in Italia ed all'estero

Nell'esercizio delle predette attività la società può compiere singoli atti o operazioni tipiche per la migliore gestione della tesoreria e della liquidità nonché le normali operazioni di natura immobiliare o di prestazione di garanzie accessorie e non, compreso pegni su merci, sempreché tali atti ed operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività sociale

La società può inoltre compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, non a fini di collocamento, in altre società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale

Per le attività della società che si svolgeranno nelle aree depresse del paese, la società intende avvalersi per il raggiungimento dello scopo sociale, anche di tutte le relative agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi vigenti. La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie e tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale

#### Articolo 3

3.1 La società ha sede in Venezia

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire filiali, rappresentanze, agenzie e succursali e di sopprimerle, ferma restando la competenza dell'assemblea per le sedi secondarie

#### Articolo 4

4.1 La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta

### Titolo II - Capitale - Quote

#### Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)

5.2 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata

5.3 I soci avranno facoltà, su richiesta dell'organo amministrativo, di effettuare finanziamenti alla società onerosi o gratuiti con obbligo di rimborso purché sussistano i requisiti normativi

#### DOMICILIAZIONE

##### Articolo 6

6.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, si intende eletto ove risultante dal Registro Imprese.

##### Articolo 7

#### TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

##### 7.1 DIRITTO DI PRELAZIONE

###### alfa - caratteristiche generali

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 7.2/a (*Obbligo di co-vendita*) e 7.2/b (*Diritto di co-vendita*) che seguono, in caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione disciplinato dal presente articolo, precisandosi che: per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti quote o diritti;

###### beta - esclusioni dalla prelazione

E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, laddove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

E' parimenti escluso il diritto di prelazione in caso di trasferimento a società e/o gli enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati al Socio Trasferente, a parenti di primo grado del Socio Trasferente e/o a società e/o enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati da pa-

renti di primo grado del Socio Trasferente, laddove per controllo e collegamento si rinvia all'art. 2359 c.c.;

**gamma - modalità operative**

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi il diritto di prelazione che altri soci non esercitano si accresce in capo a chi esercita la prelazione; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente del presente articolo.

**delta - procedimento**

Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo in danaro o altri mezzi fungibili

d'ora innanzi "Proponente"),

deve prima farne offerta

(d'ora innanzi la "Proposta"),

alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula ed efficacia dell'atto traslativo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della Proposta a tutti i soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al Proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la Proposta del Proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del Proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta Proposta.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gra-



tuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili, con l'unica particolarità che il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione;

tale valore effettivo è da determinarsi

a cura dell'arbitratore di cui al termine del presente statuto, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati in relazione al terzo potenziale acquirente nella Proposta di alienazione formulata dal Proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

#### 7.2/a OBBLIGO DI CO-VENDITA

In deroga a quanto previsto all'articolo 7.1 (*Diritto di prelazione*), qualora il socio che sia titolare di una partecipazione almeno pari o uguale al 51% del capitale sociale della società (di seguito il "Socio Trasferente") ricevesse da un terzo proponente acquirente

che non sia un Soggetto Escluso

un'offerta per il trasferimento dell'intero capitale sociale della società (diritti di opzione o sottoscrizione inclusi, se del caso) anche in più soluzioni e intendesse accettarla, gli altri soci titolari di partecipazioni di minoranza (di seguito i "Soci Obbligati"), saranno obbligati anch'essi ad alienare al terzo proponente acquirente l'intera loro partecipazione al capitale sociale della società agli stessi termini e condizioni qui di seguito previsti.

Il Socio Trasferente ne dovrà dare comunicazione scritta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai Soci Obbligati e in tale comunicazione dovrà specificare il nominativo del terzo - o dei terzi - proponente acquirente, nonché il prezzo offerto e gli altri termini e condizioni che saranno riconosciuti ed applicati anche agli altri Soci Obbligati.

Il trasferimento da parte dei Soci Obbligati della partecipazione rispettivamente detenuta nel capitale sociale della società al terzo proponente acquirente dovrà intervenire in pari tempo con il trasferimento da parte del Socio Trasferente delle proprie partecipazioni.

Ai fini del presente articolo 7.2 (*Obbligo di co-vendita*) e del successivo articolo 7.2 (*Diritto di co-vendita*)

per "Soggetto Escluso" si intendono:

le società e/o gli enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati al Socio Trasferente, a parenti di primo grado del Socio Trasferente e/o a società e/o enti direttamente o indirettamente controllati e/o collegati da parenti di primo grado del Socio Trasferente, laddove per controllo e collegamento si rinvia all'art. 2359 c.c.;

#### 7.2/b DIRITTO DI CO-VENDITA

In deroga a quanto previsto all'articolo 7.1. (Diritto di prelazione) che precede, nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire a terzi, che non siano un Soggetto Escluso tutta o parte della propria partecipazione nel capitale sociale della società (diritti di opzione o di sottoscrizione inclusi, se del caso),

dovrà darne comunicazione ai Soci Obbligati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il nominativo del terzo - o terzi - proponente acquirente, nonché il prezzo offerto e le altre condizioni sostanziali del trasferimento.

Ove richiesto dai Soci Obbligati, che dovranno provvedere a tale richiesta entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Socio Trasferente (la "Richiesta"), il Socio Trasferente dovrà ottenere dal terzo o terzi proponenti acquirenti l'impegno ad acquistare, in proporzione, dai Soci Obbligati la partecipazione dai medesimi detenuta nel capitale sociale della società alle stesse condizioni e, in proporzione, allo stesso corrispettivo che risulta riconosciuto al Socio Trasferente.

Il trasferimento della partecipazione dei Soci Obbligati dovrà intervenire in pari tempo con il trasferimento della partecipazione del Socio Trasferente al proponente acquirente.

Nel caso in cui i Soci Obbligati non abbiano formulato la Richiesta e/o l'abbiano formulata in maniera non tempestiva e/o non in conformità ai requisiti di comunicazione previsti per la medesima, il Socio Trasferente sarà libero di procedere al trasferimento a favore del terzo o dei terzi acquirenti in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella Comunicazione data ai Soci Obbligati, purché tale trasferimento abbia luogo entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di "covendita". Nell'ipotesi di trasferimento o alienazione eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il terzo acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci né al registro delle imprese in qualità di socio e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

#### ARTICOLO 8 - MORTE DI UN SOCIO

Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella quota del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

#### RECESSO

#### Articolo 9

9.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dagli articoli 2473, primo e secondo comma, e 2497 quater, primo comma, c.c.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è stata spedita alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### AMMINISTRATORI

#### Articolo 10

10.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

10.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

10.5 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, e può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente ed un Segretario anche estraneo.

10.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo punto 10.10, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto

10.7 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti

gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori; da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

10.9 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

10.10 In caso di richiesta di un amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

10.11 In questo caso il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

10.12 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo ed al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

10.13 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

10.14 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

10.15 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

10.16 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

10.17 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

##### Articolo 11

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

11.2.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.2.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati con decisione dei soci, si applica l'articolo 2386 c.c., comma secondo e terzo

11.2.3 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, l'assemblea provvederà alla sua sostituzione. Gli altri amministratori devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

#### POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

##### Articolo 12

12.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, e in particolare sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

12.2 In caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti disgiuntamente e altri congiuntamente. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono

attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.  
Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare danni alla società.

12.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

12.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci

#### RAPPRESENTANZA

##### Articolo 13

13.1 L'amministratore unico, se nominato, ha la rappresentanza della società.

13.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o al Vice presidente, in caso di assenza o di impedimento del primo, o agli Amministratori Delegati nei limiti della delega

13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione

13.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina

#### COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

##### Articolo 14

14.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

#### DECISIONI DEI SOCI

##### Articolo 15

15.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

15.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

15.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

##### Articolo 16

16.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 17, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; in tali casi deve essere assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione ed a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 20.2 del presente statuto. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.2 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### ASSEMBLEA

##### Articolo 17

17.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 15.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

17.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

17.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e/o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione.

#### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

##### Articolo 18

18.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

18.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

18.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e o video col-



legati a cura della società, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### DELEGHE

##### Articolo 19

19.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante

19.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

19.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

19.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

#### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

##### Articolo 20

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dal precedente articolo 15.2 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

In caso di richiesta di revoca dell'Organo Amministrativo o di uno dei suoi componenti, la delibera si intende approvata qualora sia presente ed abbia votato favorevolmente alla revoca anche solo il cinquanta per cento del capitale sociale, anche se l'altro cinquanta per cento abbia votato in senso contrario alla revoca.

20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

20.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

20.5 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

#### ORGANO DI CONTROLLO

##### Articolo 21

21.1 Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligato-

ria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni sull'organo di controllo per la società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sull'organo di controllo previste per la S.p.A.

La revisione legale della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

#### BILANCIO ED UTILI

##### Articolo 22

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2364, secondo comma, c.c., entro centottanta giorni; in questi ultimi casi, l'organo amministrativo segnala, in conformità di legge le ragioni della dilazione

22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta ogni eventuale somma da destinare a riserva ai sensi di legge, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Articolo 23

23.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

23.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

##### Articolo 24



24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti dispo-

nibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente. La sede dell'organo arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

24.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà, nei casi in cui è ammissibile per legge, in via rituale secondo equità.

24.3 La disciplina sopra prevista si applica anche alle controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaco, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché alla nomina dell'arbitratore sul valore della quota in caso di trasferimento, il tutto come regolato all'articolo 7 del presente statuto.

24.4 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

Il sottoscritto, Pasquale Marseglia in qualità di Legale Rappresentante del socio unico Ital Green Energy Holding S.r.l., con riferimento al verbale di assemblea dei soci, della Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., che si terrà il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 15, in Monopoli presso lo studio del notaio Roberto Carino in via Polignani 46 e successivi rinvii e comunque entro il 31 marzo 2023, avente

**ordine del giorno**


- Trasferimento sede legale da San Pietro di Morubio (VR), via Orti 1/A, a Venezia, Giudecca n.753/C.
- Modifica denominazione sociale.

**dichiara**

di delegare il sig. Lillo Giuseppe, nato a Monopoli il giorno 18 settembre 1964, e avente c.f. LLLGPP64P18F376P, a rappresentarlo nella suddetta assemblea, anche qualora eventualmente procuratore e/o delegato di altra società

26/01/2023

Firmato digitalmente da: Pasquale Marseglia  
Data: 26/01/2023 11:00:39



Verifica effettuata in data 26/01/2023 10:16:09 UTC

File verificato: C:\Users\vvoll\Desktop\Verbali\Lettere Cambio Sede\Deleghe\delega MAES\_PM.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**


#### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : PASQUALE MARSEGLIA  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 26/01/2023 10:16:00 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/01/2023  
online: 20:30:00 UTC

#### Dati del certificato del firmatario PASQUALE MARSEGLIA

Nome, Cognome: PASQUALE MARSEGLIA  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 201113055522220  
Data di scadenza: 16/10/2023 21:59:59 UTC  
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,  
Certificatore Accreditato ,  
IT ,  
07945211006 ,  
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

#### Fine rapporto di verifica



Il sottoscritto, Pasquale Marseglia, nato ad Ostuni (BR), il 07.03.1971, avente c.f. MRSPQL71C07G187U, in qualità di Amministratore Unico della società suddetta, con riferimento al verbale di assemblea dei soci che si terrà il giorno 1 febbraio 2023 alle ore 15 in Monopoli presso lo studio del notaio Roberto Carino in via Polignani 46 e successivi rinvii e comunque entro il 31 marzo 2023, avente

**ordine del giorno**

- Trasferimento sede legale da San Pietro di Morubio (VR), via Orti 1/A, a Venezia, Giudecca n.753/C;
- Modifica denominazione sociale.

**dichiara**


di essere informato della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

25 gennaio 2023

**Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.**

**L' Amministratore Unico**

Firmato digitalmente da: Pasquale Marseglia  
Data: 25/01/2023 17:47:59



\_\_\_\_\_  
Pasquale Marseglia



Verifica effettuata in data 25/01/2023 16:52:38 UTC

File verificato: C:\Users\lvvo\Desktop\Verbali\Lettere Cambio Sede\Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo\Marseglia Amaranto Energia e Sviluppo.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**


#### Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : PASQUALE MARSEGLIA  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 25/01/2023 16:52:36 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 25/01/2023  
online: 16:30:00 UTC

#### Dati del certificato del firmatario PASQUALE MARSEGLIA

Nome, Cognome: PASQUALE MARSEGLIA  
Organizzazione: NON PRESENTE  
Numero identificativo: 201113055522220  
Data di scadenza: 16/10/2023 21:59:59 UTC  
Autorità di InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,  
certificazione: Certificatore Accreditato ,  
IT ,  
07945211006 ,  
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>  
certificato (CPS):  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2  
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.